

Se questo dubbio esistesse, dovrebb'essere tolto, perchè è importantissimo di conservare ai certificati ed alle cartelle le funzioni di servire di cauzione nei contratti, specialmente in momenti in cui si tratta d'impresе colossali di strade ferrate, per le quali sa ognuno che e le società concessionarie e gli appaltatori di strade ferrate danno appunto la cauzione con questi certificati, con queste cartelle.

È importantissimo, tanto per mantenere il principio della libertà dei contraenti, quanto per la conservazione stessa del credito pubblico, di mantenere codeste funzioni ai certificati e alle cartelle.

Convengo che le parole degli articoli 28 e 29 sono tali da far supporre che si abbia relazione non già alle cartelle e ai certificati, ma bensì alle iscrizioni.

Ora, se io sentirò dalla Commissione e dal signor ministro che in realtà il concetto di detti articoli è questo, che cioè le disposizioni sono riferibili solo alle iscrizioni sul Gran Libro del debito pubblico, ma che desse non pregiudicano punto ai rapporti giuridici che possono essere nati fra i privati nello assoggettare a vincoli e certificati e cartelle, allora io mi terrò pago e non presenterò alcun emendamento che valga a dare maggiori schiarimenti a questi articoli.

CINI. La legge ha chiaramente indicato la differenza fra rendita, iscrizione e cartelle o certificati. La Commissione non ha avuto in ciò che a lodare la precisione di linguaggio adoperata dal Ministero, il quale ha detto che le rendite sono iscritte sul Gran Libro; la iscrizione è perciò il titolo che veramente dà diritto a riscuotere la rendita. Ma questa iscrizione è rappresentata da un documento, da un attestato, per così dire, che in un caso si chiama *certificato*, in un altro si chiama *cartella*.

Dunque, quando dice la legge che non si possono mettere vincoli alle iscrizioni al portatore, non può mai cader dubbio che intenda parlare di cartelle. *Iscrizione* in tutto il testo della legge ha un significato così preciso, così evidente, che non si può ammettere che accada mai alcun equivoco.

Quindi la Commissione non vede alcuna necessità di fare a tal riguardo un emendamento all'articolo 28, in quanto che il senso del medesimo le sembra abbastanza preciso.

RESTELLI. Mi permetto di domandare se il ministro è dello stesso avviso della Commissione.

BASTOGI, ministro per le finanze. Precisamente. Questi due articoli stabiliscono una parificazione fra i possessori di titoli del debito pubblico e quelli di altri valori. Essi possono fare quante operazioni vogliono coi loro titoli.

RESTELLI. Pago di queste spiegazioni, non faccio alcuna proposta.

PERSICO. La redazione dell'art. 28 mi desta il dubbio che un'iscrizione la quale rappresenti dieci non possa servire di vincolo ad obbligazioni che sarebbero soltanto di cinque.

Il senso è che sopra ciascun certificato non si possa mettere che un solo vincolo, il che è richiesto dalla semplicità che dee sempre aversi in vista di un'amministrazione come quella del debito pubblico. È questa una regola generale in materia di debito pubblico, seguita anche da legislazioni di altri paesi.

Come farà il possessore d'una rendita rilevante quando vorrà dare due o tre cauzioni?

BASTOGI, ministro per le finanze. La dividerà.

CINI. Il possessore d'una rendita di 100,000 lire che vorrà dare un'ipoteca di 10,000 lire non avrà che a far dividere il suo titolo in due rendite, l'una di 90,000 lire, l'altra di 10,000. Egli potrà sempre ciò fare con lievissimo incomodo e colla tenue spesa di dieci soldi.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 28:

« Un'iscrizione non può essere soggetta che ad un solo vincolo od ipoteca, tranne però il caso in cui trattisi di annotazione di diritto d'usufrutto, sia legale, sia convenzionale. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Articolo 29:

« Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi ad ipoteca od altro vincolo. »

Lo pongo ai voti.

PASINI, relatore. Chiedo di parlare.

Basta dire: « Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi a vincolo. »

PRESIDENTE. Dal momento che si è detto che si possono mettere anche ipoteche. . . .

PASINI, relatore. L'ipoteca è messa sulle iscrizioni nominative, non su quelle al portatore.

BASTOGI, ministro per le finanze. Preferisco la redazione della Commissione, inquantochè dichiaro che è molto più esatta.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'articolo 29 in questi termini:

« Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi a vincolo. »

(È approvato.)

« **TIROLO V. Delle opposizioni e delle esecuzioni.** — Art. 50. Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione che nei casi seguenti:

« 1° In caso di perdita o smarrimento del certificato d'iscrizione;

« 2° In caso di controversia sul diritto a succedere;

« 3° In caso di fallimento o di cessione di beni. »

Qui viene l'emendamento Valerio. . . .

VALERIO. Desisto dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo. (La Camera approva.)

« Art. 51. Nel caso di perdita di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare od il suo legittimo rappresentante può ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio d'un nuovo certificato, presentandone dimanda con firma debitamente autenticata, e colla esibizione d'elementi e di documenti atti a fornire una prova sommaria del fatto allegato.

« L'amministrazione del debito pubblico ne farà pubblicare avviso tre volte nel giornale ufficiale del regno e nelle borse di commercio.

« Il nuovo certificato sarà rilasciato sei mesi dopo la prima pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni.

« Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato, sarà dichiarato l'annullamento del certificato precedente. »

(La Camera approva.)

« Art. 52. Nessuna esecuzione forzata sarà per qualsivoglia causa ammessa sulle iscrizioni nominative del Gran Libro, salvo il caso di vincolo o di ipoteca per oggetto di cauzione o garanzia.

« La esecuzione derivante dal vincolo od ipoteca avrà effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente. »

Il deputato Galeotti ha domandato la parola su quest'articolo, ma la darò prima al signor ministro, il quale mi pare voglia parlare anch'egli.

BASTOGI, ministro per le finanze. Debbo dichiarare che amerei che quest'articolo restasse quale lo aveva compilato il Ministero, e credo che la Commissione stessa dopo le spie-